

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1030-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VALSECCHI**)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**FERRI MAURO**)

nella seduta del 25 ottobre 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi tende a facilitare gli scambi nel settore ordinando i sistemi tecnici e burocratici di

accertamento e di garanzia sui materiali impiegati. Tra i lavori considerati sono comprese anche le casse da orologi. È quindi dal punto di vista commerciale utile e importante. Gli aspetti tecnici sono però preponderanti e nell'allegato addirittura essenziali.

La Convenzione ordina il riconoscimento e lo scambio dei lavori in metalli preziosi con le seguenti modalità:

1) esenzione reciproca del marchio di « identificazione » italiano sui lavori svizzeri e dei marchi di « artefice » e « ufficiale » svizzeri sui lavori italiani;

2) scambio delle liste dei marchi, registrati e riconosciuti nei due Paesi, tra i competenti uffici del servizio di controllo;

3) divieto di registrazione di marchi che diano possibilità di confezione coi marchi già compresi nelle liste scambiate;

4) esonero per i detentori di marchi dall'obbligo di registrarli nel Paese contraente;

5) controllo dei lavori per verificare se sono corrispondenti alle disposizioni di legge

del Paese d'origine e rinvio eventuale all'esportatore, con segnalazione del fatto al servizio controllo in caso di inosservanza;

6) costituzione di una commissione mista per l'abrogazione, la soluzione di controversie e la proposta di modifiche suggerite dall'esperienza applicativa;

7) precisazioni — nell'allegato — riguardo alle indicazioni che devono essere contenute nelle liste dei marchi scambiati e sistemi di controllo sia quantitativi che fisico-chimici sul titolo dei metalli.

La Commissione raccomanda, per la completezza e per la organicità, per l'ordine e la utilità, che la proposta Convenzione venga ratificata.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.